



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 19/02/2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1904/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

TRA

FERRARA Domenico rapp.to e difeso dall'avvocato Michele Marra , ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del suo difensore sito in Caserta via Guido Dorso,

RICORRENTE

E

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano ed Itala De Benedictis ed elettivamente domiciliato Caserta alla in Via Arena - Loc. San Benedetto,

RESISTENTE

.FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13.05.2023, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premettendo di essere stato riconosciuto "vittima del dovere", ai sensi della legge 265/2006, del DPR 243/2006 e dell'art. 1 comma 211 della legge 232/2017, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare il diritto del ricorrente all'accredito dei 10 anni di contributi figurativi spettanti anche alle vittime del dovere - quale estensione della portata normativa della legge 232\2017 - ed in particolare il diritto a vedersi computati anni 10 di contributi figurativi nei versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il TFS. Vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'Inps che eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione, spettando la stessa alla Corte dei Conti. Nel merito contestava la fondatezza della pretesa poiché il beneficio richiesto era stato attribuito dal legislatore soltanto alle vittime del terrorismo e loro superstiti non potendosi estendere anche alle vittime del dovere come il ricorrente.

Ritenuta matura per la decisione all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione

Il ricorrente chiede il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad incrementare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto.

Invoca a proprio favore la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, l. n. 206/2004 che così dispone:

“A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”.

Il ricorrente vanta, dunque, due distinti diritti e, cioè, l'uno relativo alla posizione previdenziale ed assicurativa che condurrebbe ad un incremento in termini di durata dell'assicurazione, con conseguente possibilità di attribuzione di pensione anticipatamente rispetto alla situazione ordinaria e/o in misura maggiore, e l'altro all'aumento del trattamento di fine rapporto o altro analogo trattamento, cioè una misura in senso lato previdenziale ma strettamente connessa al rapporto di lavoro.

1. Sulla prima domanda l'INPS ha specificamente sollevato eccezione di difetto di giurisdizione trattandosi di un soggetto che percepirà una pensione a carico dello Stato essendo il ricorrente un Militare dell'Esercito Italiano.

Si rileva che l'eccezione è fondata in quanto il giudizio verte sull'accertamento dell'entità di tale posizione assicurativa la quale avrebbe un effetto diretto sia sulla spettanza della pensione sia sulla misura della stessa.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi al fine di chiarire che i benefici, in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari, hanno natura assistenziale (poiché sono benefici che, scollegati da qualsiasi posizione assicurativa preesistente, sono attribuiti discrezionalmente dal legislatore a coloro che vengono ritenuti versare in condizioni di bisogno) e, dunque, non trovano la loro fonte in un rapporto di lavoro (per cui le controversie non spettano al giudice amministrativo anche se l'interessato appartiene ad una delle categorie non contrattualizzate, come ad esempio i militari); essi, inoltre, hanno consistenza di diritti soggettivi e non di interesse legittimo poiché l'amministrazione non dispone di potere discrezionale.

Tuttavia va rilevato che la natura assistenziale e di diritto soggettivo non implica che possa derogarsi alla competenza giurisdizionale spettante al giudice contabile laddove il beneficio consista in un miglioramento della posizione assicurativa fonte di trattamento pensionistico pubblico.

Richiamato il disposto dell'art. 118 c.p.c., si riporta la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 321/2017 pubbl. il 18/05/2017 nonché del Tribunale di Roma n. 4350/2023 pubbl. il 28/04/2023, in analoga questione di diritto.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione è determinata in ragione del contenuto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto della causa petendi, rappresentata dalla posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima. Alla stregua di tale criterio, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità per il giudice ordinario di sindacare ogni questione attinente ai rapporti pensionistici, affermando che: "la Corte dei Conti giudica sui "ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato" (art. 13 r.d. 1214/34). In questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e comprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate. Al contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì al trattamento di fine rapporto quale che sia la sua declinazione" (Cass. sent. n. 11849 del 2016, ma in senso conforme Cass. SS.UU. n. 12/2007, Cass. n. 25093/2013 n. 4853/2013).

Appartiene, dunque, alla giurisdizione della Corte dei conti, quale giudice della pensione, e non alla giurisdizione del giudice del rapporto di impiego (giudice amministrativo o, per le vicende successive al 30 giugno 1998, giudice ordinario), la controversia sulla domanda del dipendente di un ente pubblico locale diretta a ottenere il computo nella base pensionistica di emolumenti a suo tempo percepiti sulla retribuzione, ai fini della quantificazione del trattamento di pensione, influenzando la relativa cognizione unicamente sull'entità di questo trattamento e non sul pregresso rapporto di pubblico impiego (Cass. Sez. U. n. 10131/2012 e n. 12337/2010).

Quando non si tratti, invece, di questioni funzionali al trattamento pensionistico, bensì al trattamento di fine rapporto, la giurisdizione è dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. Sez. U. n. 25039/2013 e n. 10455/2008). Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell'indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre, dunque, distinguere tra domanda diretta all'accertamento della computabilità dell'emolumento nella base contributiva – che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d'impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l'Amministrazione è tenuta a versare – e domanda diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico – che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l'ammontare della pensione erogata o da erogare; dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti (Cass. Sez. U. n. 12337/2010, n. 1134/2007 e n. 10509/2010).

Rientra, dunque, nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, la domanda della G. diretta all'ottenimento "dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata l'anzianità

pensionistica maturata e la misura della pensione”, in quanto controversia funzionale e connessa al diritto alla pensione di un pubblico dipendente».

Tanto premesso è incontestato oltre che documentato che Ferrara Domenico risulta militare dell'esercito italiano dipendente del Ministero della Difesa e che, pertanto, percepirà una pensione a carico dello Stato.

Nella fattispecie in esame, pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati, rilevato che la domanda riguarda l'entità della posizione assicurativa, senza coinvolgere in alcun modo gli obblighi contributivi del datore di lavoro, ai diretti fini dell'attribuzione della pensione e della misura della stessa, la giurisdizione, a prescindere da ogni considerazione sull'attualità dell'interesse, spetta alla Corte dei Conti.

2. In relazione alla seconda domanda relativa al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare il trattamento di fine rapporto sussiste sì la giurisdizione del giudice ordinario ed in particolare del giudice del lavoro, poiché si tratta di un diritto che la legge attribuisce soltanto a chi è lavoratore dipendente, ma devono escludersi le categorie non contrattualizzate come nel caso in esame.

Come già detto il ricorrente è un militare dell'esercito Italiano.

Le controversie in materia di trattamento di fine rapporto e diritti patrimoniali connessi rientrano nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria ovvero per il personale dipendente in regime di diritto pubblico (c.d. personale “non contrattualizzato” ai sensi al comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 165 del 2001), in quella attribuita al giudice amministrativo, in via esclusiva (art. 63 e art. 64, comm1 e 3, D. Lgs. n. 165/2001), quest'ultima ipotesi sussumibile nella fattispecie in esame.

Invero, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del d.lgs. 165 del 2001 “ *1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti*”

Il comma 4 precisa che “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”

L'art. 3 del d.lgs. 165 del 2001 rubricato “personale in regime di diritto pubblico” citato dal comma 4 dell'art. 63, individua i rapporti di lavoro non contrattualizzati sottoposti alla cognizione del GA e sancisce che “ *1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle*

Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287”

Pertanto, mutuando i principi di diritto alla fattispecie in esame, rientrando il ricorrente nell'ambito del personale militare, non può che ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla seconda domanda in quanto concernente diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro.

Va dunque dichiarato, in relazione alla predetta seconda domanda, il difetto di giurisdizione del giudice adito dovendo conoscere della questione il Giudice Amministrativo.

La natura della pronuncia resa giustifica la compensazione delle spese di lite .

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione, spettando la stessa alla Corte dei Conti
- 2) dichiara il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento del diritto al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni utili ad aumentare, per una pari durata, il trattamento di fine rapporto, spettando la stessa al giudice amministrativo in via esclusiva
- 3) compensa le spese di lite

Si comunichi

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito del provvedimento

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella